

STATUTO SOCIALE

Articolo 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita un'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del D.LGS. 4 dicembre 1997, n. 460, sotto la denominazione "CasaOzOnlus". Essa ha sede nel Comune di Torino ed ha durata illimitata.

Articolo 2

SCOPO – OGGETTO

CasaOz opera per accogliere e accompagnare i bambini e i ragazzi che incontrano la malattia e tutti coloro che vivono accanto a loro e li aiutano a migliorare la propria condizione.

L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito della Regione Piemonte, è apartitica ed aconfessionale e fonda la propria struttura associativa su principi democratici.

Essa svolge attività di accompagnamento e di sostegno, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non finalità di lucro.

L'Associazione si propone di promuovere e fornire aiuto nell'elaborazione di un percorso di ritorno alla normalità sociale per il bambino ammalato e per la sua famiglia considerata nel suo insieme e nei singoli componenti - soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Si propone, cioè, di sostenere il processo di metabolizzazione dell'evento traumatico, che si delinea al momento della diagnosi della patologia attraverso un supporto professionalmente qualificato che garantisca l'accudimento, l'ascolto, l'accoglienza, la "coccola".

In particolare, l'Associazione intende raggiungere i suoi obiettivi attraverso queste attività:

- sostegno psicologico ai bambini ammalati e alle loro famiglie attraverso counseling, gruppi di mutuo aiuto, psicodramma;
- accoglienza per le famiglie, i ragazzi e i bambini ammalati;
- socializzazione fra le famiglie e fra i bambini anche attraverso gite, feste e brevi soggiorni;
- servizi di assistenza alle famiglie, quali ad esempio sostegno scolastico e di doposcuola, intrattenimento e assistenza ludico-educativa dei bambini malati e dei loro fratelli e sorelle anche attraverso il supporto di volontari;
- laboratori in varie discipline secondo il modello della terapia ricreativa con la finalità di offrire agli ospiti momenti di scoperta del proprio potenziale e delle proprie abilità;
- servizi di orientamento nel disbrigo degli adempimenti burocratici connessi alla situazione di malattia;
- collegamento e sinergia con strutture sanitarie o associative già esistenti sul territorio al fine di cooperare al superamento della situazione di solitudine ingenerata dalla malattia e favorire l'accudimento del bambino malato e la comunicazione fra le famiglie e gli enti che hanno in carico il bambino;
- fornire un supporto alla formazione e all'aggiornamento di operatori sociali e del mondo del Terzo settore sull'accompagnamento e sostegno nella malattia;
- partecipare a progetti europei ed iniziative transnazionali con l'obiettivo di innovare i propri servizi e realizzare servizi sempre più adeguati ai fabbisogni degli ospiti.

Essa può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni. L'associazione

può anche farsi promotrice di iniziative di carattere cooperativistico che condividono con l'associazione gli scopi e le finalità indicate nel presente statuto.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

Articolo 3

SOCI

I Soci si dividono in due categorie: fondatori ed ordinari.

Sono Soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci ordinari le persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti regolarmente iscritte nel libro Soci, ed accettate dal Consiglio Direttivo, previo versamento della quota di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio stesso.

Per tutti i Soci vige l'uniformità del rapporto associativo ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Essi hanno diritto di votare nelle assemblee e di usufruire delle strutture e delle attrezzature dell'Associazione, di partecipare alle attività della Associazione secondo le modalità definite con apposito regolamento.

Articolo 4

AMMISSIONE

La richiesta di divenire Socio è rivolta al Presidente del Consiglio Direttivo.

La decisione in ordine all'accettazione o meno del nuovo Socio spetta al Consiglio Direttivo, che non è tenuto a motivare la propria decisione.

Articolo 5

QUOTE ANNUALI

Tutti i Soci devono corrispondere all'atto dell'ammissione la quota, se deliberata dal Consiglio Direttivo e il contributo sociale annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dell'esercizio.

Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal Consiglio, il socio verrà escluso con deliberazione del Consiglio stesso.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento minimo di cui sopra. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi.

La quota non è trasmissibile nè rivalutabile in quanto qualsiasi versamento si intende a fondo perduto.

In particolare il versamento non è rivalutabile nè ripetibile nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'aderente.

Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per atto tra vivi nè per successione a titolo particolare o universale.

Articolo 6 **PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

La qualifica di Socio si perde per:

- morte od estinzione;
- recesso;
- esclusione per mancato versamento della quota annuale associativa, prolungata inadempienza degli obblighi assunti, per gravi motivi o per il mancato rispetto dei regolamenti eventualmente emanati.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può limitarsi a sospendere il Socio in tutto o in parte nei suoi diritti nei confronti dell'Associazione per il periodo che riterrà più opportuno.

La qualità di associato non è trasmissibile ad alcun titolo.

I Soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.

I soci receduti od esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, ed i loro eredi non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dall'Associazione.

Articolo 7 **ESERCIZI FINANZIARI - RENDICONTO ANNUALE - AVANZI DI GESTIONE**

Gli esercizi finanziari si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconti approvati dall'Assemblea vengono depositati presso la sede sociale, gli associati hanno facoltà di consultarli e di chiederne copia.

In caso di particolari esigenze l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti potrà essere convocata nel più ampio termine di centoottanta giorni.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Oltre agli eventuali libri prescritti dalla legge, l'Associazione può tenere i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Tutti i libri e i documenti dell'Associazione sono visibili agli aderenti che ne facciano motivata istanza al Presidente; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 8 **RISORSE ECONOMICHE – PATRIMONIO**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi privati, di enti pubblici e privati;

- donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia da privati che da enti pubblici e privati;
- ogni altra entrata in denaro o in natura.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni di proprietà o comunque acquisiti e dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività svolte dall'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dal presente Statuto.

Articolo 9 **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori o il Revisore.

Possono essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo solo i Soci in regola con il pagamento della quota annuale.

L'Assemblea dei soci può anche eleggere eventualmente un Vicepresidente Vicario e un Vicepresidente.

Tutte le cariche associative sono rinnovabili.

Articolo 10 **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

I Soci riuniti formano l'Assemblea.

L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo di tutti i soci.

Convocazione

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente per iscritto con lettera inviata almeno otto giorni prima della riunione a mezzo del servizio postale, posta elettronica o via fax: nella lettera devono essere indicati esplicitamente data, luogo e ora della prima e della seconda convocazione e tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Partecipano all'assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative.

L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario, in assenza anche di quest'ultimo, dal Vicepresidente o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.

I Soci che non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea hanno facoltà di delegare all'uopo un altro Socio. Ciascun Socio non può raccogliere più di due deleghe.

Le Assemblee dei soci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'Assemblea in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia

consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è sovrana, le delibere assunte secondo le norme previste dal presente Statuto vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

Copia di tutte le delibere dell'Assemblea sono depositate presso la sede sociale a disposizione degli associati, i quali hanno facoltà di chiederne copie.

Deliberazioni

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione solo se è presente o rappresentata la maggioranza semplice dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno complessiva di tutti i soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione per le delibere relative alla modifica del presente Statuto con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione per le delibere relative allo scioglimento o alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno i (tre quarti) di tutti i soci.

Competenze

Le funzioni dell'Assemblea ordinaria sono:

- approvare il rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito agli orientamenti generali delle attività dell'Associazione;
- deliberare in merito ai regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, ed eventualmente il Vicepresidente e il Vicepresidente Vicario;
- nominare il Collegio dei Revisori o il Revisore unico;
- deliberare in merito ai compensi degli organi dell'Associazione;
- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

Le funzioni dell'Assemblea straordinaria sono:

- deliberare le modifiche da apportare allo statuto;
- - deliberare lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione.

Articolo 11

IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo riveste la funzione di Presidente dell'Associazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, li presiede e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per la rielezione degli organi medesimi.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente Vicario e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo tutte le dette mansioni spettano al Vicepresidente.

Il fatto stesso che il Vicepresidente Vicario o il Vicepresidente agisca in nome ed in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sè l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

Articolo 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea dei Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente Vicario e il Vicepresidente, se questi non sono già stati nominati dall'assemblea.

Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso, con avviso inviato a tutti i consiglieri, a mezzo servizio postale, fax, posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima della data della riunione ed in caso di urgenza, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Competenze

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano tra l'altro:

- la determinazione dell'indirizzo (via e numero civico) all'interno del Comune ove è posta la sede associativa;
- le deliberazioni sui programmi di attività;
- la redazione e la presentazione all'assemblea delle relazioni sull'attività dell'Associazione;
- la redazione e la stesura dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- le deliberazioni circa l'ammissione dei Soci;
- le deliberazioni circa la perdita o sospensione della qualità di Socio;
- la redazione del rendiconto consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- la predisposizione del rendiconto preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la designazione di eventuali collaboratori per le attività dell'associazione anche tra i non Soci;
- la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione delle liberalità, dei contributi, dei crediti e al pagamento delle obbligazioni contratte.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il compenso.

Deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal suo Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario, dal Vicepresidente o in mancanza da altro membro designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipa la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

Le riunioni del Consiglio direttivo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Sostituzione membri

Qualora venga meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo può cooptare altri membri in sostituzione di quelli mancanti, che dureranno in carica fino a scadenza del mandato del Consiglio o rimettere l'opportuna delibera all'Assemblea nella sua prima riunione.

Articolo 13

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri.

L'Assemblea può deliberare, in sostituzione all'organo collegiale, la nomina di un solo Revisore.

L'Assemblea delibera anche in merito al compenso del Collegio dei Revisori o del Revisore.

I componenti del Collegio o il Revisore unico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore devono essere scelti tra persone di idonea capacità professionale, anche non Soci, la cui funzione si esplica nel controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore devono dare atto della loro attività nella relazione di accompagnamento al rendiconto consuntivo.

Articolo 14

REGOLAMENTI DELL'ASSOCIAZIONE

Uno o più regolamenti per l'attuazione delle norme del presente Statuto possono essere elaborati dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

I regolamenti possono essere modificati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per le cause previste dall'art. 27 C.C..

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvederà alla nomina dei liquidatori interni e stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'Organismo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico od analogo settore, cui obbligatoriamente

devolvere l'intero patrimonio dell'Associazione, od altro ente avente scopi analoghi o fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 16
NORMA FINALE

Per quanto non stabilito nel presente Statuto, si osservano le disposizioni delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Torino, lì 16 febbraio 2017